

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 24 OTTOBRE 2014**

Alle ore 21.30 del 24 Ottobre 2014, presso la sede sociale del Circolo Violeta Parra si è svolta l'assemblea straordinaria dei soci avvenuta con affissione in bacheca della convocazione nei termini statutari, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1 - MODIFICHE STATUTO

Sono presenti all'Assemblea n° 45 soci su 50 tesserati.

Viene nominato Presidente dell'assemblea il Sig. Villiam Bonafini il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Contu Pietro.

Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Prende la parola il presidente Sig. Villiam Bonafini che espone in dettaglio le modifiche da effettuare e propone inoltre la necessità di gestire il bar sito nel Centro Malinteso per un maggiore sviluppo delle attività del Circolo.

1. Correzione codice fiscale del presidente per un errore di battitura:
BNF VLM 47R 31G 916D
2. Modifica *Titolo 2 articolo 3 comma j)* "organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, ivi compreso attività di ristorazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
3. Modifica *Titolo 6 articolo 14* : "Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviare con raccomandata presso il domicilio dei soci oppure tramite mail con notifica di ricevuta di lettura, da affiggersi nel locale della sede sociale ove si svolgano le attività almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Viene quindi data lettura del nuovo Statuto proposto, che dopo ampia discussione passando alle votazioni viene approvato all'unanimità con 45 voti su 45.

Lo Statuto qui allegato è parte integrante del presente atto.

PRESIDENTE

BONAFINI Villiam nato a Portomaggiore il 31/10/1947
residente a Beinasco -TO- in via Nenni, 4/c
C.F. BNF VLM 47R31G916D



VICE PRESIDENTE

RE Silvia nata a Torino il 24/10/1991 residente a Beinasco -TO- in via Dante Alighieri, 3
C.F. REX SLV 91R64L219H

SEGRETARIO

CONTU Pietro nato ad Alà dei Sardi il 14/03/1956 residente a Beinasco -TO- in via Dolci, 2
C.F. CNT PTR 56C14A115W

CONSIGLIERE

TEMPERA Luigi nato a Torino il 22/05/1965 residente a Torino -TO- piazza Cattaneo, 17
C.F. TMP LGU 65E22L219T

CONSIGLIERE

CONTU Lorenzo nato a Torino il 10/09/1993 residente a Beinasco -TO- in via Danilo dolci 2
C.F. BNF CNT LNZ 93P10L219Z

Alle ore 23,00 terminati i punti all'ordine del giorno, letto sottoscritto e approvato il presente verbale, la seduta ha termine.


IL PRESIDENTE


Bonafini Villiam

IL SEGRETARIO

Contu Pietro

581
Il ca. (Decretoventi e s.m. / ca)





STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIOLETA PARRA"

TITOLO I - Denominazione - sede

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Beinasco, via Pio La Torre n. 3, un'associazione che assume la denominazione "***Violeta Parra associazione sportiva dilettantistica***", in breve "***Violeta Parra a.s.d.***".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione eventualmente si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3 - L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo Attività Anziani, Calcio A5, Calcio, Centri Sport gioco e avviamento, Ginnastica non Agonistica, Ginnastica Campionati, Pallavolo, Nordic Walking, Scacchi;
- b) promuovere la pratica e la diffusione della musica come elemento di aggregazione, strumento di azione e scambio sociale e culturale, strumento di produzione artistica e culturale;
- c) promuovere e sviluppare attività culturali, ricreative e del tempo libero atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini.
- d) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

- e) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- f) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- g) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- h) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- i) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- j) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, ivi compreso attività di ristorazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

TITOLO III - Soci

Articolo 4 - Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro 30 giorni dalla data di richiesta, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda sia accettata al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato sul libro soci. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso e' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 6 - La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso - Esclusione

Articolo 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione



della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11 - L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione delle attività
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla



legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale - Articolo 12 - L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Assemblee - Articolo 14 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviare con raccomandata presso il domicilio dei soci oppure tramite mail con notifica di ricevuta di lettura, da affiggersi nel locale della sede sociale ove si svolgano le attività almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Articolo 15 - L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da

trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16 - Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.


Articolo 17 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo - Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente e il Segretario. Il Consiglio



Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.


La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedire, anche attraverso la posta elettronica con notifica di ricezione, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.)

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione dei soci, può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
- f) deliberare circa l'esclusione degli associati;
- g) nominare eventuali responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente - Articolo 21 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di



ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro sessanta (60) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica quattro (4) anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 23 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilancio Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 24 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

Articolo 25 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.